



DL 91/2018 proroga di termini D.L. 91 / A.C. 1117

Dossier n° 8 - A.C. 1117
5 settembre 2018

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1117
D.L.	91
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	24
Date:	
presentazione:	8 agosto 2018
Commissioni competenti:	I Affari costituzionali, V Bilancio

Contenuto

Il comma 1 dell'articolo 1 conferma per l'anno 2018 alcune disposizioni di interesse per le province, concernenti le modalità di riparto del **fondo sperimentale di riequilibrio delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario**, nonché la determinazione dei trasferimenti erariali non fiscalizzati da corrispondere alle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna (non interessate dal Fondo sperimentale di riequilibrio).

L'articolo 1, comma 2, dispone che le **elezioni dei presidenti di provincia e dei Consigli provinciali**, il cui mandato sia in scadenza, si svolgano in una unica tornata il 31 ottobre 2018.

I commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 1 intervengono sul mancato rispetto da parte degli enti locali degli obiettivi intermedi dei **piani di riequilibrio finanziari originari**.

Il comma 2-quater dell'articolo 1 è volto a escludere l'applicazione delle sanzioni (previste dall'art.1, comma 475, della n. 232 del 2016) nei confronti delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna per il mancato rispetto, per l'anno 2017, del **saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali**.

L'articolo 1-bis è volto a consentire alle regioni e alle province autonome, per l'anno 2018, di rendere disponibili ulteriori **spazi finanziari per gli enti locali** del proprio territorio.

L'articolo 2, comma 1, proroga al 1° aprile 2019 l'efficacia della **riforma della disciplina delle intercettazioni** di comunicazioni e conversazioni introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017.

L'articolo 2, comma 2, sospende fino al 15 febbraio 2019 l'efficacia delle disposizioni della legge n. 103 del 2017 (c.d. Legge Orlando) con la quale sono state apportate modifiche alla disciplina della **partecipazione al procedimento penale mediante videoconferenza**.

I commi 3 e 3-bis dell'articolo 2 prorogano al 31 dicembre 2021 il termine per il temporaneo ripristino delle **sezioni distaccate di tribunale operanti a Ischia, Lipari e Portoferraio**.

Il comma 3-ter dell'articolo 2 anticipa al 26 febbraio di ciascun anno il termine - attualmente fissato al 28 febbraio- entro il quale deve essere versato il **contributo relativo alle forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile**.

Il comma 3-quater dell'articolo 2 differisce di ulteriori due anni l'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame di Stato per la professione forense.

L'articolo 3, comma 1, proroga al 31 agosto 2019 il termine per la **denuncia del possesso di animali da compagnia** tenuti a scopo non commerciale e appartenenti a specie esotiche invasive iscritte nell'apposito elenco.

L'articolo 3, comma 1-bis, proroga dal 1° luglio 2019 al 1° luglio 2020 la **cessazione del regime "di maggior tutela"** nel settore del gas naturale e in quello dell'energia elettrica; il successivo comma 1-ter proroga di 24 mesi il termine entro il quale gli impianti geotermoelettrici e solari termodinamici devono entrare in esercizio ai fini dell'accesso agli incentivi.

L'articolo 4, comma 1, proroga dal 30 settembre 2018 al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale il CIPE deve individuare le **modalità di impiego per interventi di edilizia scolastica** delle risorse che si siano resi disponibili a seguito di defianziamenti nello stesso settore.

Il comma 1-bis dell'articolo 4 modifica il termine per la certificazione dell'avvenuta realizzazione degli

interventi relativi a **programmi di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane**, fissandolo al 30 giugno successivo all'anno di riferimento.

L'articolo 4, comma 2, differisce al 31 ottobre 2019 l'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al **salvamento acquatico**.

L'articolo 4, comma 3, differisce al 1° gennaio 2019 l'applicazione dell'obbligo di titolarità della **patente nautica** per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi.

L'articolo 4, comma 3-bis proroga dal 30 settembre 2017 al 2 dicembre 2018 il termine entro il quale le regioni che intendono affidare i **servizi di trasporto ferroviario regionale** possono pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea l'avviso previsto dall'articolo 7, comma 2, del Regolamento n. 1370 del 2007 al fine di evitare la riduzione dei trasferimenti del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale.

L'articolo 4, comma 3-ter rende meno stringenti le condizioni, per il riconoscimento alle regioni della quota del 20 per cento del **Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale**.

Il comma 3-quater dell'articolo 4 modifica le scadenze relative all'affidamento della concessione autostradale concernente **l'autostrada A22 Brennero-Modena**.

L'articolo 4-bis proroga fino al 2019 il regime transitorio riguardante le modalità di attribuzione dei contributi stanziati per le **emittenti radiofoniche locali** previsto dal d.P.R. n. 146 del 2017.

L'articolo 5 modifica i termini temporali di decorrenza della **disciplina sulla precompilazione, da parte dell'INPS, della dichiarazione sostitutiva unica (DSU)**, relativa all'indicatore della situazione economica equivalente (**ISEE**), e sopprime la previsione che la medesima modalità precompilata sia, a regime, l'unica possibile.

Il comma 1 dell'articolo 6 proroga dal 6 agosto 2018 al 31 ottobre 2018 il termine entro il quale la commissione esaminatrice per il conferimento **dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN)** deve concludere la valutazione delle domande relative alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del decreto.

Il comma 2 dell'articolo 6 estende all'anno accademico 2018-2019 la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'art. 2-bis del D.L. 97/2004 (L. 143/2004), per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (**AFAM**).

Il comma 3 dell'articolo 6 consente, nelle more della piena applicazione delle procedure innovative introdotte dal decreto legislativo n. 64/2017, di utilizzare anche per il prossimo anno scolastico graduatorie in vigore nell'anno scolastico corrente, sia per ricoprire eventuali vuoti nel contingente del personale operante presso le **scuole italiane all'estero**, sia per far fronte a esigenze di servizio non programmate mediante assegnazione temporanea all'estero. I commi da 3-bis a 3-quater dell'articolo 6 - introdotti al Senato – recano alcune disposizioni di proroga del mandato del **personale scolastico in servizio all'estero**.

Il comma 3-quinquies dell'articolo 6 prevede che i docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2017/2018 possono inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento (GAE). Tale facoltà è consentita inoltre ai **docenti in possesso di diploma magistrale o d'insegnamento tecnico-professionale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002**.

I commi 3-sexies e 3-septies dell'articolo 6 differiscono dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 il termine di **adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici e ad asili nido alla normativa antincendio**, nei casi in cui a ciò non si sia già proceduto.

Il comma 3-octies dell'articolo 6 differisce all'anno scolastico 2019-2020 e al calendario dei servizi educativi per l'infanzia 2019-2020 l'applicazione della norma che comporta il divieto di accesso ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia (sia pubbliche e paritarie, sia private) dei minori per i quali non siano stati adempiuti gli **obblighi di vaccinazione** previsti dalla normativa vigente.

Il comma 3-novies dell'articolo 6 proroga (dal 31 agosto 2018) al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con priorità per quelli situati nei comuni colpiti dagli eventi sismici 2016 e 2017.

Il comma 1 dell'articolo 7 estende anche ai soggetti che compiono diciotto anni nel 2018 l'assegnazione della Carta elettronica per i giovani - la c.d. **Card cultura** - introdotta dalla legge di stabilità 2016.

L'articolo 8 reca ai commi da 1 a 4 un complesso di proroghe e di modifiche di **norme transitorie in materia di salute umana e di sanità veterinaria**. I commi 1 e 2 concernono le ricette dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati, il cui obbligo di redazione in formato elettronico è posticipato dal 1° settembre 2018 al 1° gennaio 2019. Il comma 3 modifica la disciplina di una quota premiale nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Il comma 4 riguarda alcune deroghe transitorie per la regione Sardegna in materia di spesa sanitaria.

Il comma 4-bis dell'articolo 8 sospende fino al 18 dicembre 2018 i termini per il pagamento delle imposte di consumo dovute su alcuni **prodotti succedanei dei prodotti da fumo**.

Il comma 4-ter dell'articolo 8 posticipa dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 la scadenza della possibilità, per i **medicinali omeopatici** prodotti in un Paese dell'Unione europea e presenti sul mercato italiano alla data del 31 dicembre 1992, di essere mantenuti in commercio in base alla precedente

autorizzazione, senza previo rinnovo della medesima.

L'articolo *8-bis* riapre - limitatamente ai produttori artigianali - il termine per la comunicazione, all'autorità sanitaria competente, degli stabilimenti che eseguono le attività di cui al regolamento n. 2023/2006/CE, che disciplina le **buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari**.

L'articolo 9, comma 1, proroga i termini della procedura per il recupero nei territori colpiti dal sisma del 2009 degli **aiuti di Stato dichiarati illegittimi**, disponendo che i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite debbano essere presentati, a pena di decadenza, entro trecento giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero degli aiuti dichiarati illegittimi, rispetto ai centottanta giorni previsti dall'articolo 1-septies del decreto-legge n. 55 del 2018.

L'articolo 9, comma 2, ridetermina la percentuale di partecipazione alla riduzione di risorse a titolo di **Fondo di solidarietà comunale** da applicare nel biennio 2019 e 2020 nei confronti di alcuni comuni colpiti da **eventi sismici** che erano stati esentati dal taglio del Fondo negli anni 2019.

L'articolo 9, comma *2-bis* provvede, in materia di **interventi di immediata esecuzione in zone colpite da eventi sismici**, a prorogare al 30 giugno 2019 -ulteriormente prorogabile fino al 31 dicembre 2019, con ordinanza del Commissario - il termine ultimo per la presentazione della documentazione necessaria per l'ottenimento dei contributi per i lavori eseguiti.

I commi *2-ter* e *2-quater* dell'articolo 9 recano disposizioni finalizzate a consentire il **regolare svolgimento dell'anno scolastico 2018/2019 nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017**.

L'articolo 9, comma *2-quinquies* differisce di un anno - dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020 - i **termini di sospensione del pagamento delle fatture relative ai servizi energetici ed idrici**, assicurazioni e telefonia nei territori colpiti dal sisma del 2016. Il comma *2-sexies* **estende anche ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio di Ischia** l'applicazione delle suddette proroghe relative alle fatture per servizi energetici ed idrici, assicurazioni e telefonia.

L'articolo *9-bis* prevede, limitatamente ai **rifugi alpini**, la proroga al 31 dicembre 2019 del termine (previsto dall'art. 38, comma 2, del D.L. 69/2013) per la presentazione di documentazione relativa al rispetto della normativa antincendio.

L'articolo *9-ter*, inserito nel corso dell'esame al Senato, apporta una serie di modifiche alla disciplina (contenuta nell'art. *8-bis* del D.L. 189/2016, come recentemente riscritto dall'art. 07 del D.L. 55/2018) relativa agli **interventi edilizi eseguiti per immediate esigenze abitative a seguito degli eventi sismici del 2016**.

L'articolo 10, comma 1, proroga dal 30 aprile al 31 maggio 2019 il termine per la consegna delle opere previste per **l'Universiade Napoli 2019**.

L'articolo 10, comma *1-bis*, prevede che **ACI-Automobile Club d'Italia** e gli Automobile Club ad esso federati si adeguino entro il 31 dicembre 2018, con propri regolamenti, ai principi generali desumibili dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 in materia di società a partecipazione pubblica.

L'articolo 11 interviene su alcuni termini relativi ai processi di **riforma delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo** (BCC) avviati, rispettivamente con il decreto-legge n. 3 del 2015 e con il decreto-legge n. 18 del 2016.

L'articolo *11-bis* proroga il complesso di iniziative per consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le piccole e medie imprese.

L'articolo *11-ter* dispone la "riapertura" – sino al 31 dicembre 2018 – dei termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della posizione di **agente e rappresentante di commercio** nel registro delle imprese e nel Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), di cui al D.M. 26 ottobre 2011.

L'articolo *11-quater* prevede la proroga per tutto il 2018 della partecipazione italiana all'aumento di capitale della **Banca africana di sviluppo**, al fine di consentire la conclusione del sesto aumento generale di capitale.

L'articolo 12 reca, al comma 1, un rifinanziamento del Fondo – istituito presso il Mediocredito centrale - per la concessione di contributi per **attività di sostegno all'export**.

L'articolo 13, con i commi da 01 a 1, interviene sulle modalità di utilizzo delle risorse del **Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese**.

L'articolo 13, commi da *1-bis* a *1-quater* interviene sulla disciplina sugli **spazi finanziari attribuiti alle regioni**, prevista dalla legge di bilancio per il 2017.

L'articolo *13-bis*, introdotto al Senato, interviene sulla disciplina transitoria dettata dall'articolo 16 del decreto ministeriale 19 maggio 2017, di recepimento della direttiva 2014/45/UE relativa ai **controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi**, differendone gli effetti.

L'articolo *13-ter* abroga la norma del decreto legislativo correttivo del Codice dell'amministrazione digitale che dispone che non sia dovuto alcun compenso al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale.

Relazioni allegate

Il provvedimento, nel testo presentato al Senato, non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nemmeno nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esenzione dall'AIR previste dall'articolo 7 del medesimo regolamento

Si ricorda che il [DPCM n. 169 del 2017](#), che reca il nuovo regolamento sull'AIR, sulla verifica di impatto della regolamentazione (VIR) e sulle consultazioni, ha introdotto, all'articolo 10, una specifica disciplina dell'AIR nei decreti-legge; tale disciplina è semplificata rispetto a quella generale e prevede un'articolazione dell'analisi in: individuazione dei problemi da affrontare; definizione degli obiettivi; individuazione dei possibili destinatari; quantificazione dei principali impatti. L'articolo 7 prevede invece la possibilità, per l'amministrazione competente, di richiedere al Dipartimento degli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio l'esenzione dall'AIR in presenza delle seguenti condizioni, congiuntamente considerate: costi di adeguamento attesi di scarsa entità per i destinatari; numero esiguo di destinatari dell'intervento; risorse pubbliche impiegate di importo ridotto; limitata incidenza sugli assetti concorrenziali di mercato. In base all'articolo 6, infine l'AIR è sempre esclusa con riguardo a: a) disegni di legge costituzionale; b) norme di attuazione degli statuti delle Regioni a statuto speciale; c) disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato; d) disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali; e) norme di mero recepimento di disposizioni recate da accordi internazionali ratificati; f) leggi di approvazione di bilanci e rendiconti generali; g) testi unici meramente compilativi; h) provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 4-*bis* (regolamenti di organizzazione dei ministeri) e 4-*ter* (regolamenti di riordino delle disposizioni regolamentari vigenti) della legge n. 400 del 1988.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Quello in esame è il primo decreto-legge emanato nella XVIII Legislatura con la finalità di prorogare una serie di termini.

Nella XVII Legislatura sono stati emanati, in materia di proroga di termini, i seguenti decreti-legge (tutti con cadenza annuale e alla fine dell'anno): n. 150 del 2013, n. 192 del 2014, n. 210 del 2015 e n. 244 del 2016.

Risalendo più indietro nel tempo, sono numerosi i decreti-legge intervenuti per prorogare o differire termini legislativamente previsti. A partire dalla XIV Legislatura se ne registrano con cadenza annuale (2001; 2002; 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011) o semestrale (2003, 2006). Nel 2004 sono stati emanati 2 decreti-legge a distanza ravvicinata (9 novembre e 30 dicembre).

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento si compone di 24 articoli, di cui 10 inseriti nel corso dell'esame al Senato; esso reca prevalentemente disposizioni che intervengono, come fisiologicamente accade per i decreti-legge così detti "mille proroghe", su numerosi ambiti materiali, ma che risultano legate tra loro dalla **comune funzione di prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative vigenti ovvero di operare comunque interventi regolatori di natura temporale**.

In proposito, si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 22 del 2012, ha affermato che "i cosiddetti decreti "milleproroghe", che, con cadenza ormai annuale, vengono convertiti in legge dalle Camere, sebbene attingano ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, devono obbedire alla ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento, o di incidere su situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale. Del tutto estranea a tali interventi è la disciplina "a regime" di materie o settori di materie, rispetto alle quali non può valere il medesimo presupposto della necessità temporale e che possono quindi essere oggetto del normale esercizio del potere di iniziativa legislativa, di cui all'art. 71 Cost.

Anche nella riunione della Giunta per il Regolamento della Camera del 13 marzo 2007 il Presidente ricordava che alla Camera, per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge è applicato un criterio di ammissibilità di tipo finalistico (cioè basato anche sulla valutazione della finalità del provvedimento e non unicamente sul suo contenuto) solo per due tipologie di provvedimento: i disegni di legge di conversione di decreti-legge connessi alla manovra finanziaria (nel senso che sono ritenuti ammissibili gli emendamenti comunque volti a conseguire gli obiettivi finanziari del decreto) e i disegni di legge di conversione di decreti-legge riguardanti proroghe di termini (nel senso che sono ammessi gli emendamenti comunque volti a prorogare termini in scadenza).

Tra le disposizioni inserite nel corso dell'*iter* di conversione alcune appaiono però recare, per riprendere l'espressione utilizzata dalla Corte costituzionale nella richiamata sentenza n. 22 del 2012, una disciplina "a regime" non chiaramente riconducibile a disposizioni di proroga già presenti nel provvedimento: si tratta in particolare del comma 3-*quinqüies* dell'articolo 6 in materia di inserimento nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento; dell'articolo 9-*ter* in materia di interventi edilizi eseguiti per immediate esigenze abitative a seguito di eventi sismici; del comma 1-*bis* dell'articolo 10 recante disposizioni per l'ACI e gli automobile club federati; del comma 1-*bis* dell'articolo 13 in materia di spazi finanziari delle regioni.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Il comma 2-*bis* dell'articolo 1 interviene sul mancato rispetto da parte degli enti locali degli obiettivi intermedi dei piani di riequilibrio finanziario; in particolare, si stabilisce che per l'anno 2018, nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, gli enti locali abbiano rimodulato o riformulato il piano di riequilibrio finanziario, non rilevi il mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano originario ai fini dell'accertamento (da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti) di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, cui consegue la procedura di dissesto.

*Al riguardo andrebbe però valutata l'opportunità di **indicare esplicitamente la disposizione che risulta così derogata**, vale a dire l'articolo 1, comma 889, della legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017), in coerenza con quanto previsto dal paragrafo 2, lettera c), della circolare sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che prescrive che le disposizioni derogatorie e quelle che disciplinano casi particolari richiamino la disposizione generale cui fanno eccezione.*

Peraltro l'indicazione di tale disposizione renderebbe probabilmente ultronea la previsione del successivo comma 2-*ter* che stabilisce la non applicazione nel 2018 della "norme vigenti in contrasto con quanto previsto dal comma 2-*bis*".

All'articolo 4-*bis* non appare chiaro l'utilizzo, con riferimento al regolamento in materia di emittenti radiotelevisive locali di cui al DPR n. 146 del 2017, **dell'espressione "da intendersi qui integralmente riportato"**.

Per un errore materiale, il comma 01 dell'articolo 13, **all'interno di una novella** all'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio per il 2017 (L. n. 232 del 2016), al fine di fare salvi, in relazione alle modalità di utilizzo del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale, alcuni procedimenti di spesa in corso, fa riferimento ai "procedimenti di spesa in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" *anziché, come corretto - trattandosi, appunto, di una novella - a quelli "in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione"*.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

il comma 3-*quinqües* dell'articolo 6 prevede che i docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2017/2018 possano inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento (GAE). Tale facoltà è consentita inoltre ai docenti in possesso di diploma magistrale o d'insegnamento tecnico-professionale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

*Al riguardo andrebbe chiarito il **coordinamento** della norma con le disposizioni riferite a tale ultima tipologia di docenti presenti nell'articolo 4 del decreto-legge n. 87/2018 (cd. "decreto dignità"), come modificato nel corso della conversione; alla luce del combinato disposto delle due disposizioni non appare infatti chiaro se una stessa persona possa essere presente sia nelle graduatorie ad esaurimento cui il comma 3-*quinqües* fa riferimento sia nelle graduatorie della procedura concorsuale straordinaria prevista dall'articolo 4 del decreto-legge n. 87/2018.*

Alcune disposizioni del provvedimento **modificano termini stabiliti con fonti secondarie in contrasto con il paragrafo 3, lettera e), della già richiamata circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, che prescrive di non ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge**; si tratta in particolare del comma 1-*ter* dell'articolo 3, in materia di incentivi per gli impianti geotermoelettrici e solari elettrodinamici; dell'articolo 4-*bis* in materia di contributi alle emittenti radiofoniche locali; dell'articolo 11-*ter*, in materia di iscrizione e aggiornamento negli appositi registri degli agenti e rappresentanti di commercio e dell'articolo 13-*bis* in materia di controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Altre disposizioni del provvedimento recano **proroghe di termini già prorogati in precedenti provvedimenti legislativi ma in origine anch'essi stabiliti con fonte secondaria**; si tratta in particolare del comma 2 dell'articolo 4 in materia di corsi di formazione al salvamento acquatico; del comma 1 dell'articolo 6 in materia di abilitazione scientifica nazionale; del comma 3-*septies* dell'articolo 6 in materia di adeguamento alla normativa antincendio degli asili-nido e del comma 1 dell'articolo 9 in materia di termini per la comunicazione da parte dei soggetti interessati di eventuali osservazioni sulla procedura di recupero di aiuti di Stato illegittimi nei territori colpiti dal sisma del 2009.

i commi 1 e 2-*quinqües* dell'articolo 9 e l'articolo 9-*ter* **modificano disposizioni di recentissima**

approvazione. Si tratta, rispettivamente, dell'articolo 1-*septies* del decreto-legge n. 55 del 2018 in materia di recupero di aiuti di Stato illegittimi nei territori colpiti dal sisma del 2009, entrato in vigore il 25 luglio 2018 e modificato il giorno successivo dal provvedimento in esame, del comma 24 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 148 del 2017, come da ultimo modificato dal comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 55 del 2018, in materia di sospensione dei pagamenti per i servizi energetici e idrici nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, entrato in vigore il 25 luglio 2018 e dell'articolo 8-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016, come sostituito dall'articolo 07 del medesimo decreto-legge n. 55 del 2018, in materia di interventi edilizi eseguiti per immediate esigenze abitative a seguito di eventi sismici, anch'esso entrato in vigore il 25 luglio 2018);

Al riguardo si ricorda che in precedenti analoghe circostanze (si veda ad esempio, da ultimo, il parere reso nella seduta del 28 luglio 2017 sul disegno di legge C. 4601 di conversione del decreto-legge n. 91 del 2017 in materia di Mezzogiorno) il Comitato per la legislazione ha segnalato che tale modalità di produzione legislativa non appare pienamente conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione.